

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

I LAICI, LA POLITICA E IL MARTIRIO

1. Il martirio e il martire: 1.1. Il concetto di martirio; 1.2. Il soggetto del martirio; 1.3. Difficoltà per la proclamazione del martirio di laici. — 2. Il martirio nel contesto della dedizione alle realtà temporali: 2.1. I laici e le attività temporali; 2.2. Laici, azione politica e martirio. — 3. Applicazione delle idee esposte al processo di proclamazione del martirio: 3.1. La prova del martirio; 3.2. Il martirio formale da parte di chi uccide; 3.3. Il martirio formale da parte di chi muore: 3.3.1. L'esercizio di una virtù soprannaturale; 3.3.2. Che cosa significa accettare la morte per la fede?; 3.3.3. La prova dell'odio alla fede e dell'accettazione della morte per la fede.

1. *Il martirio e il martire.*

1.1. *Il concetto di martirio.*

Secondo la definizione coniata da Benedetto XIV, il martirio è la morte volontariamente accettata per la fede cristiana oppure per l'esercizio di un'altra virtù in rapporto con la fede⁽¹⁾. È opportuno sottolineare fin d'ora che la professione della fede cristiana non è l'unico motivo del martirio, giacché può esserlo pure la coerenza con la fede manifestata mediante la pratica di un'altra virtù — evidentemente soprannaturale — o, in altri termini, la professione della fede mediante le opere. Basta ricordare le donne proclamate martiri perché ricevettero la morte pur di non cedere nei confronti di coloro che pretendevano di abusare di esse.

⁽¹⁾ «Martyrium esse voluntariam mortis perpersionem, sive tolerantiam propter Fidem Christi, vel alium virtutis actum in Deum relatum» (BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, Prato 1839-1842, L. III, cap. 11, n. 1). Citeremo in avanti quest'opera con la sigla BENEDETTO XIV, con indicazione del Libro, capitolo e numero.

Tre sono le note che caratterizzano il martirio⁽²⁾ e circa le quali il processo per un'eventuale beatificazione o canonizzazione dovrà permettere di raggiungere la certezza morale⁽³⁾:

a) Innanzitutto, l'elemento cosiddetto materiale, ossia la morte violenta, sia istantanea sia provocata da privazioni o da maltrattamenti tali da causare il decesso.

b) Con l'elemento materiale appena esposto devono concorrere quelli detti formali. In primo luogo, è necessario che chi infligge la morte compia tale azione per odio alla fede o a una virtù relazionata con la fede in Dio. Occorre avvertire che, nel secolo XX e in genere nel corso della storia, sono poco frequenti i casi di martirio per la fede intesa esclusivamente come assenso alle verità

(2) Evidentemente, il martirio è soprattutto una manifestazione di carità: «Martyrium igitur, quo discipulus Magistro pro mundi salute mortem libere accipienti assimilatur, Eique in effusione sanguinis conformatur, ab Ecclesia eximium donum supremaque probatio caritatis aestimatur» (CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 42/2b). Tuttavia, la testimonianza della fede è sottolineata nella Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 21/5: «Huius fidei testimonium praeclarum plurimi martyres reddiderunt et reddunt». Per una visione d'insieme dal punto di vista teologico e giuridico, cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theol.*, II-II, q. 124; C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Roma 1678, Pars II, cap. 11 e Pars IV, cap. 21-22 (pp. 83-87 e 402-411); BENEDETTO XIV, L. III, cap. 11-20. Fra gli autori più recenti, cfr. A. KUBIS, *La théologie du martyre au vingtième siècle*, Roma 1968; I. GORDON, *De conceptu theologico-canónico martyrii*, in «Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor», vol. I, Roma 1972, pp. 485-521; E. PIACENTINI, *Concetto teologico-giuridico di martirio nelle Cause di Beatificazione e Canonizzazione*, in «Monitor Ecclesiasticus» 103 (1978), pp. 184-274; ID., *Il martirio nelle Cause dei Santi*, Libreria Editrice Vaticana 1979; B. GHERARDINI, *Il martirio nella moderna prospettiva teologica*, in «Divinitas» 26 (1982), pp. 19-35; ID., *Il martirio nell'attuale «temperies» teologico-giuridica*, in «Studi in onore del Card. Pietro Palazzini», Pisa 1987, pp. 159-175; R. FISICHELLA, *Il martirio come testimonianza: contributi per una riflessione sulla definizione di martirio*, «Studia Urbaniana», Roma 1985; J.L. GUTIÉRREZ, *La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), pp. 645-670; ID., *La certezza morale nelle cause «super martyrio»*, in A. Debinski-W. Bar-P. Stanisz (coord.), «Divina et humana», scritti in onore del prof. Henryk Misztal, Lublin 2001, pp. 559-575; A. FILIPAZZI, *La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Cause dei Santi*, Tesi di laurea presso la Pontificia Università della Santa Croce, Roma 1992; J. LISOWSKI, *Koncepcja mecenstwa w praktyce Kongregacji spraw kanonizacyjnych*, Wrocław-Roma 1992.

(3) Circa la certezza morale, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *La certeza moral que debe alcanzarse en las causas de canonización*, in R. Quintana (dir.), «Las causas de canonización hoy. Teología y Derecho», Barcelona 2003, pp. 39-55.

che devono essere credute. La causa che ha mosso a togliere la vita a molti cristiani è stato il loro modo di agire coerente con la fede, che necessariamente si rende manifesto nella vita individuale e sociale. Questa nostra affermazione non deve essere intesa nel senso che siano da considerare martiri quanti danno la loro vita per cause nobili, se queste sono di natura esclusivamente umanitaria o sociale⁽⁴⁾. Nella Chiesa sono martiri soltanto coloro il cui modo di agire radicato nella fede e nella carità, ossia la fede manifestata nelle opere, è in contrasto con i principi di quelli che li uccidono, perché sono d'ostacolo per la realizzazione dei loro piani.

c) Il secondo elemento formale, inscindibilmente unito a quello precedente, è l'accettazione volontaria della morte per amore della fede. Ciò non significa che il martire non debba cercare di evitare legittimamente la morte: al contrario, già nei primi secoli gli scrittori ecclesiastici misero in chiaro il dovere di porre in salvo la propria vita, eccettuati i casi di coloro, come avviene per i pastori di anime, la cui presenza fra gli altri fedeli fosse necessaria per sostenerli nella prova. Quegli stessi scrittori riprovarono il modo di comportarsi di quanti temerariamente si erano presentati di propria volontà davanti alle autorità per confessare la fede, e dettero notizia di non pochi casi in cui la predetta imprudenza, che era segno di vana fiducia nelle proprie forze, finì in una triste apostasia.

Quando concorrono le circostanze suaccennate, verificate caso per caso dopo attento studio del processo istruito a questo scopo, il Papa procede ad aggiungere nuovi nomi nel catalogo dei martiri con le cerimonie della beatificazione e, più avanti, della canonizzazione.

1.2. *Il soggetto del martirio.*

Può essere proclamato martire solo colui che sia morto nel seno della Chiesa Cattolica, per aver ricevuto il battesimo e perseverato in essa oppure perché il martirio stesso — battesimo di sangue — lo ha incorporato pienamente alla stessa. L'eroismo dei

⁽⁴⁾ «Patitur etiam propter Christum, non solum qui patitur propter fidem Christi, sed etiam qui patitur pro quocumque opere, pro amore Christi» (S. TOMMASO D'AQUINO, *Super Epistolas S. Pauli Lectura*, vol. I, *Ad Rom.*, c. 8, lect. 7, Torino-Roma 1953, p. 131).

membri di altre Chiese o Comunità cristiane che hanno dato la vita per Gesù Cristo è degno di profonda riconoscenza, ma essi non saranno proclamati martiri — fra le altre ragioni teologiche, perché le stesse loro Chiese o Comunità difficilmente accetterebbero un tale atto da parte della Chiesa Cattolica⁽⁵⁾.

Bisogna avvertire che, nelle cause di martirio, si deve tenere conto unicamente della morte inflitta e accettata per amore di Gesù Cristo, senza che sia d'ostacolo il fatto che il servo di Dio abbia commesso qualche errore nel corso della sua vita oppure che sia vissuto in una situazione abituale di peccato⁽⁶⁾. In effetti, la

(5) Cfr. PAOLO VI, Bolla di canonizzazione di S. Carlo Lwanga, Mattia Kalembe e 20 Compagni, martiri dell'Uganda, 18 ottobre 1964: AAS 57 (1965), pp. 693-703; cfr. anche l'omelia tenuta durante la predetta canonizzazione: «Insegnamenti di Paolo VI» 2 (1964), pp. 583-592. GIOVANNI PAOLO II ha fatto parecchie allusioni al sacrificio di quei fratelli: cfr., per esempio, Lett. Ap. *Oriente lumen*, 2 maggio 1995: AAS 87 (1995), pp. 745-774; Enc. *Ut unum sint*, 25 maggio 1995: AAS 87 (1995), pp. 921-982; Discorso del 7 maggio 2000 nella commemorazione ecumenica dei testimoni della fede del secolo XX: «L'Osservatore Romano» 8-9 maggio 2000, pp. 8-9. Vid. in generale P. PEETERS, *La canonisation des Saints dans l'Église Russe*, in «*Analecta Bollandiana*» 33 (1914), pp. 380-420 e 38 (1920), pp. 172-176; J. BOIS, *Canonisation dans l'Église russe*, in «*Dictionnaire de Théologie Catholique*», Tomo II-2, Paris 1923, coll. 1659-1672; Y. M.-J. CONGAR, *À propos des saints canonisés dans les Églises orthodoxes*, in «*Revue des sciences religieuses*» 22 (1948), pp. 240-259; P. DE MEESTER, *La canonizzazione dei Santi nella Chiesa Russa Ortodossa*, in «*Gregorianum*» 30 (1949), pp. 393-407; G. LARENTZAKIS, *Heiligenverehrung in der orthodoxen Kirche*, in «*Catholica*» 42 (1988), pp. 56-75; W. KASPER, *Il significato ecumenico della venerazione dei santi*, in «*Veritas in caritate*», Miscellanea di studi in onore del Card. José Saraiva Martins, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, pp. 245-256.

(6) «*In causis martyrum de necessitate inquiritur in martyrium, et causam martyrii, nec fortasse refert, utrum quis fuerit antea sceleribus inquinatus, teste Cardinali Bellarmino, aliisque infra referendis, dummodo tamen mortem pro Christo patiatur*» (BENEDETTO XIV, L. I, cap. 28, n. 8; si veda anche L. I, cap. 29, nn. 1-2). Parimenti ID., L. III, cap. 15, *De requisitis in Martyre necessariis ante martyrium*, nn. 7-19, dove afferma: «*doctrina Ecclesiae est, ut martyrium... deleat... peccata actualia quoad culpam et poenam... his cohaerenter videmus, Ecclesiam pro martyribus nec preces, nec Sacrificia offerre Deo, utpote quibus eos cognoscit non indigere... Quae profecto suffragia ab Ecclesia non omitterentur, si ipsa non crederet, per martyrium deleta fuisse quaecumque peccata quoad culpam et quoad poenam tum temporalem tum aeternam*» (nn. 7-8). L'autore, cita, tra gli altri, l'esempio di Santa Afra, la quale «*e prostibulo Martyr effecta, suo exemplo comprobavit neminem a spe salutis excludi, qui fructus dignos poenitentiae, etiam post vitam gravioribus criminibus contaminatam, produxerit*» (n. 13). Per questo motivo, prosegue Benedetto XIV: «*dictum*

donazione piena della propria vita, che è il martirio, cancella completamente — c'è in questo una certa analogia con il battesimo — qualsiasi macchia di peccato o di colpa contratta in precedenza. È vero tuttavia che il martirio costituisce una grazia e un dono, concesso generalmente da Dio a coloro che, con la propria vita virtuosa, si sono resi meritevoli di riceverlo (7).

Aggiungiamo qui, e torneremo più avanti sull'argomento, che la proclamazione ufficiale del martirio da parte del Papa presuppone come requisito indispensabile che le prove raccolte nel processo di canonizzazione dimostrino non solo la morte violenta per la fede, ma anche la fama di martirio vigente presso una parte notevole del popolo dei Dio, che ritiene martire la persona di cui si tratti e ricorre alla sua intercessione in richiesta di grazie e favori spirituali o materiali. Questa fama, che dev'essere spontanea, ossia non provocata artificialmente, non costituisce un dato puramente sociologico, ma esprime piuttosto la voce dei fedeli, che in questo modo concorrono con il Papa e con tutta la Chiesa alla canonizzazione o beatificazione (8).

Come abbiamo precisato sopra (n. 1.1), il martirio richiede necessariamente che la causa della morte (vale a dire, l'oggetto, rispettivamente, dell'odio da parte del persecutore e dell'amore da parte di chi dona la propria vita) sia precisamente la fede o la pra-

est autem, expedire ad felicem exitum causae Martyrum, sed non est dictum, esse necessarium, ut morum et virtutum ratio habeatur. In aliquo siquidem rei eventu contingere potest, ut aliquis magnis sceleribus obstrictus, si pro fide Christi mortem subeat, Martyrum catalogo adscribi possit» (n. 18); viene qui citato il caso di martiri «qui prius Christum negaverant», come avvenne a Santa Aurea, la quale «exterritam minis Tyranni Mahumetani, ore Christum negasse, et deinde intrepidam et constantem christianae fidei confessione de Tyranno triumphasse, et fuso sanguine culpam suam eluisse; ipsamque tanquam Martyrem coli» (n. 18); e questo perché «quicumque reatus deletus censendus erat per subsequens martyrium» (n. 19).

(7) Cfr. S.-TH. PINCKAERS, *La spiritualité du martyre... jusqu'au bout de l'Amour*, Versailles 2000, specialmente pp. 130-134.

(8) Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *La causa de canonización: contexto canónico y eclesial*, in «Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer» 7 (2003), pp. 42-43. Circa la fama di martirio, vid. F. SCACCHI, *De cultu et veneratione Servorum Dei*, Roma 1639, L. I, Sect. IX, capp. 4 e 5; C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Roma 1678, Pars IV, cap. 19; BENEDETTO XIV, L. II, cap. 39-42; R. ZERA, *La fama di santità. Fondamento morale e rilevanza giuridica*, Crotona 1984; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei Santi*, Città del Vaticano 1992, pp. 25-29.

tica di una virtù connessa con la fede ossia, in altre parole, la *fides credendorum vel agendorum*.

1.3. *Difficoltà per la proclamazione del martirio di laici.*

Accenneremo qui ad alcune questioni collegate con il martirio di laici. Tuttavia, prima di proseguire, è opportuno esaminare brevemente una questione previa di notevole portata pratica, soprattutto per quanto concerne le persecuzioni religiose più recenti. In effetti, è facilmente verificabile come fino ad ora siano relativamente assai pochi i laici proclamati martiri tra gl'innumerabili fedeli che furono uccisi ad opera di coloro che militavano nel campo delle ideologie assolutiste e materialiste del secolo XX⁽⁹⁾. E questo numero ridotto, risponde a motivi contingenti o è invece motivato da una ragione teologica permanentemente valida?

Se accettiamo come premessa indiscutibile che un laico, come un chierico o un religioso, può dare la vita per la fede, la questione proposta presenta due aspetti certamente connessi, ma che devono essere analizzati separatamente: 1) per quale ragione, fra coloro che furono uccisi nelle persecuzioni religiose del secolo XX, i laici beatificati sono relativamente pochi?; 2) vi è qualche motivo che possa impedire o almeno rendere più difficile la prova del martirio di un laico che abbia subito la morte per la fede?

Per rispondere alla prima domanda, è opportuno porre in evidenza alcuni aspetti:

(⁹) Per quanto concerne la persecuzione religiosa in Spagna durante la rivoluzione delle Asturie (1934) e negli anni della guerra civile (1936-1939), tra i 239 martiri proclamati beati (dieci di essi, successivamente, canonizzati) nel tempo trascorso tra la prima cerimonia di beatificazione, celebrata il 29 marzo 1987, fino a tutto l'anno 2000, i laici furono solamente tre: la maestra María Victoria López, l'ingegnere Vicente Vilar e lo zingaro Ceferino Jiménez Malla, detto «il Pelé» (le cerimonie di beatificazione di questi tre laici ebbero luogo rispettivamente il 10 maggio 1993, il 1° ottobre 1995 e il 4 maggio 1997). L'11 marzo 2001 (dopo questa data fino a tutto il 2004 non ci sono state beatificazioni di martiri della persecuzione religiosa spagnola) furono beatificati 233 martiri, tra i quali 44 erano laici, quasi tutti uomini o donne dell'Azione Cattolica dell'arcidiocesi di Valencia; tuttavia, questo caso costituisce un'eccezione, giacché nelle cause di martirio attualmente in studio la proporzione di laici continua ad essere molto bassa. La situazione delle cause di martirio in altre Nazioni nelle quali vi è stata una persecuzione è assai simile a quella che abbiamo descritto.

a) Va ricordato, anzitutto, che le cause di canonizzazione di laici sono relativamente poche. In termini generali, si può dire che gl'istituti religiosi, soprattutto quelli maschili, hanno di solito una postulazione generale, incaricata di promuovere le cause dei propri appartenenti e anche, ma in misura più limitata, di alcuni sacerdoti secolari o laici collegati all'ordine o alla congregazione in qualità di terziari o per un titolo analogo. Non succede così nelle diocesi, fra cui solo alcune — quelle cioè che possono contare su un'organizzazione più articolata — prevedono un dipartimento nella curia dedicato a quelle cause per i propri sacerdoti o laici.

b) Si deve tenere presente, poi, un altro dato: uno sguardo globale ai processi diocesani ancora in fase di studio presso la Congregazione delle Cause dei Santi circa il martirio di laici durante la persecuzione spagnola del 1936-1939 — assai pochi rispetto ai religiosi e, in misura minore, al clero secolare — ⁽¹⁰⁾, mostra immediatamente come nella maggior parte dei casi le prove processuali cerchino di dimostrare che quei fedeli laici non si erano intromessi in questioni politiche o sindacali. Accade di frequente che siano presentati come candidati alla proclamazione del martirio — meritevoli, senza dubbio — alcuni che militavano in un'associazione di fedeli, o altri che furono uccisi insieme a un sacerdote rifugiatosi presso di loro, o altri ancora che si erano distinti, durante il periodo di ostilità verso la Chiesa immediatamente precedente l'aperta persecuzione, per aver promosso funzioni pubbliche di culto e incitato altri a parteciparvi, sempre tuttavia con l'affermazione esplicita ch'essi rimasero al margine della politica.

c) In caso di persecuzione, finché non si provi il contrario, si tende quasi istintivamente a presumere che la causa della morte violenta di sacerdoti, religiosi o religiose sia l'odio verso la fede. In effetti, la condizione del sacerdote e quella del religioso, anche se non per gli stessi motivi, esigono una dedizione completa alle funzioni proprie specifiche, il che comporta l'astenersi da attività politiche, economiche e sindacali ⁽¹¹⁾. Avviene così che le deposizioni dei testi circa la causa della morte di un presunto martire coinci-

⁽¹⁰⁾ Abbiamo avvertito nella nota precedente che le stesse caratteristiche si presentano nelle cause di martirio di altre Nazioni.

⁽¹¹⁾ Cfr. CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31/2, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 43; CIC, cann. 285-287 e 672.

dano quasi sempre nell'affermare che questi si era dedicato esclusivamente al ministero sacerdotale o alle attività connesse con la sua appartenenza a un istituto religioso, senza mai immischiarsi in questioni politiche o sociali.

Sembrirebbe, invece, che rispetto ai laici predomini la presunzione contraria. Un modo di ragionare assai generalizzato parte dal presupposto che l'odio verso quelle persone era o poteva essere motivato dalle loro idee o attività sociali e politiche, e ciò porta a concludere, senza un ulteriore approfondimento della questione e quasi come cosa ovvia, che la causa della loro morte fu di natura politica o sociale e, *pertanto*, non un motivo riconducibile alla fede. È valida questa presunzione? È questo l'argomento che ci accingiamo a esaminare.

2. *Il martirio nel contesto della dedizione alle realtà temporali.*

Senza sminuire il valore del martirio di quei laici che dettero la loro vita in un contesto ecclesiastico, è necessario chiedersi se coloro che morirono per aver partecipato ad attività sociali, politiche o sindacali possano o non possano essere proclamati martiri.

2.1. *I laici e le attività temporali.*

Occorre tener presente che, entro l'ambito della comune chiamata alla santità⁽¹²⁾ i laici, distinguendosi in questo dai sacerdoti e dai religiosi, debbono cercare la santificazione nel campo, ch'è loro proprio, delle attività temporali. Il Concilio Vaticano II è chiaro a tale riguardo:

«Il carattere secolare è proprio e particolare dei laici. [...]. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli i compiti e affari del mondo [...]. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo [...]. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le realtà temporali, alle quali essi sono strettamente legati...»⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *La llamada universal a la santidad en el estatuto jurídico del fiel cristiano*, in «Ius Canonicum» 42 (2002), pp. 491-512.

⁽¹³⁾ CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 31/2.

A dieci anni di distanza dalla conclusione del Vaticano II, Paolo VI riecheggia questa presa di coscienza nei seguenti termini:

«Il compito primario e immediato dei laici non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale — che è il ruolo specifico dei pastori — ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo. Il campo proprio della loro attività evangelizzatrice è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia [...]. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico, responsabili di queste realtà ed esplicitamente implicati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare tutta la loro capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando una dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio del regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù Cristo»⁽¹⁴⁾.

Gl'insegnamenti di Giovanni Paolo II sono ugualmente chiari in proposito. Mi limiterò a citare tre testi che non hanno bisogno di commento:

«L'indole secolare del fedele laico non è da definirsi soltanto in senso sociologico, ma soprattutto in senso teologico»⁽¹⁵⁾.

«La vocazione dei fedeli laici alla santità comporta che la vita secondo lo Spirito si esprima in modo peculiare nel loro *inserimento nelle realtà temporali* e nella loro *partecipazione alle attività terrene*»⁽¹⁶⁾.

«Per animare cristianamente l'ordine temporale, nel senso detto di servire la persona e la società, i fedeli laici *non possono affatto abdicare alla partecipazione alla «politica»* [...] tutti e ciascuno hanno diritto e dovere di partecipare alla politica. [...] Le accuse di arrivismo, di idolatria del potere, di egoismo e di corruzione che non infrequentemente vengono rivolte agli uomini del governo, del parlamento, della classe dominante, del partito politico; come pure l'opinione non poco diffusa che la politica sia un luogo di necessario pericolo morale, non giustificano minimamente né lo scetticismo né

⁽¹⁴⁾ PAOLO VI, Esort. Ap. *Evangelii nuntiandi*, 8 dicembre 1975, n. 70: AAS 58 (1976), pp. 5-76.

⁽¹⁵⁾ GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. post-sinodale *Christifideles laici*, n. 15/9.

⁽¹⁶⁾ *Ibid.*, n. 17/1.

l'assenteismo dei cristiani per la cosa pubblica. [...] Una politica per la persona e per la società trova la sua *linea costante di cammino* nella *difesa* e nella *promozione della giustizia*, intesa come «virtù» alla quale tutti devono essere educati e come «forza» morale che sostiene l'impegno a favorire i diritti e i doveri di tutti e di ciascuno, sulla base della dignità personale dell'essere umano»⁽¹⁷⁾.

Possiamo, dunque, ritenere indiscutibile che, oltre a ciò ch'è comune a tutti i fedeli, la condizione di laico comporta come caratteristica teologica propria e peculiare l'inserimento nelle realtà temporali e, all'interno di esse, la partecipazione responsabile alla vita sociale e politica, secondo le circostanze di ciascuno.

2.2. *Laici, azione politica e martirio.*

I laici, pertanto, debbono professare la fede, partecipare alla missione della Chiesa e cercare la propria santificazione specificamente⁽¹⁸⁾ mediante la loro azione nelle realtà temporali, ivi comprese le attività politiche, sociali e sindacali. Orbene: se si accetta che un laico può e deve professare la propria fede anche nel campo della politica, è giocoforza concludere che nulla vieta la sua proclamazione a martire se egli viene ucciso a causa di tale suo impegno. In questo caso le prove dovranno dimostrare non già ch'egli si astenne dalla partecipazione alla vita pubblica — come occorre fare se si tratta di un sacerdote o di un religioso —, ma che le sue opere e la sua attività, anche di carattere politico, erano radicate nella fede, di modo che il movente di coloro che gli tolsero la vita fu l'*odium fidei*, odio che aveva per oggetto il suo modo di agire pienamente coerente con la condizione di cristiano.

Il Concilio Vaticano II dichiara in maniera lapidaria: «Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali trascura i suoi doveri

⁽¹⁷⁾ *Ibid.*, n. 42/2 e 42/5 (corsivo nell'originale). Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Libreria Editrice Vaticana 1992, nn. 1913-1915; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, 24 novembre 2002.

⁽¹⁸⁾ Ovviamente, essi hanno in comune con gli altri membri del popolo di Dio — chierici o religiosi — la condizione di fedeli cristiani, con i correlativi obblighi e diritti. Per un trattato ormai classico in proposito, cfr. A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, ed. Giuffrè, Milano 1999 (la prima edizione di quest'opera, in lingua spagnola, è del 1969).

verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette in pericolo la propria salvezza eterna»⁽¹⁹⁾.

Nella Lettera Apostolica *Novo millennio ineunte*, il Papa ritorna con vigore sull'argomento:

«È come poi tenerci in disparte... di fronte al vilipendio dei diritti *umani fondamentali* di tante persone...? Tante sono le urgenze, alle quali l'animo cristiano non può restare insensibile... La carità si farà allora necessariamente servizio alla cultura, alla politica, all'economia, alla famiglia, perché dappertutto vengano rispettati i principi fondamentali dai quali dipende il destino dell'essere umano e il futuro della civiltà. Tutto questo ovviamente dovrà essere realizzato con uno stile specificamente cristiano: saranno soprattutto *i laici* a rendersi presenti in questi compiti in adempimento della vocazione loro propria [...]. Questo versante etico-sociale si propone come dimensione imprescindibile della testimonianza cristiana: si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica dell'Incarnazione e, in definitiva, con la stessa tensione escatologica del cristianesimo»⁽²⁰⁾.

Se è vero che, per un laico attivamente presente nella vita sociale e politica, *la carità si fa necessariamente servizio alla politica*, e ciò *come conseguenza della vocazione che gli è propria*, secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II nel testo che abbiamo appena citato; se, d'altra parte, il martirio consiste nel dare la propria vita per la fede o per una virtù cristiana, non pare che esista alcuna ragione per cui si debba escludere dalla categoria di vero martirio il caso di un laico che accetta la morte per aver assunto virtuosamente la sua responsabilità umana e cristiana nell'ambito sociale e politico, in corrispondenza con la sua vocazione di fedele laico e avendo cercato di promuovere la giustizia e la dignità personale dell'uomo. «La politica — scriveva Paolo VI — è un modo esigente di mettere in pratica il grave impegno cristiano di servire gli

(19) CONC. VAT. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 43/1. È notevole l'insistenza con cui questo documento ricorda che la professione della fede cristiana non solo non allontana i fedeli dall'edificazione del mondo o li spinge a disinteressarsi dai loro simili, ma piuttosto corrobora tali doveri e spinge a compierli: cfr. nn. 20/2, 21/3, 34/3, 39/2, 43/1, 57/1. Vid. anche Decr. *Apostolicam actuositatem*, n. 7.

(20) GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, nn. 51-52.

altri»⁽²¹⁾; e, in riferimento a San Tommaso Moro, proclamato Patrono dei politici, Giovanni Paolo II afferma che la sua vita insegna come l'attività di governo sia anzitutto esercizio di virtù⁽²²⁾.

Potrebbero esporsi considerazioni simili in tanti altri casi di morte violenta. Si pensi, per esempio, ad un giudice⁽²³⁾ o ad altro impiegato pubblico minacciato ed eliminato per aver pronunciato una giusta condanna o per aver cercato con mezzi leciti di estirpare il male o di combattere contro organizzazioni che attentano contro il bene comune.

Com'è ovvio, quanto abbiamo finora esposto non dev'essere inteso nel senso che il laico a cui ci stiamo riferendo abbia agito a nome della gerarchia ecclesiastica o in adempimento di ordini da essa impartiti. E la dichiarazione del martirio neppure comporterà un giudizio di valore circa le idee concrete — sempre entro l'ambito del rispetto della dottrina insegnata dal Magistero — liberamente sostenute dal martire nell'esercizio della sua personale responsabilità.

In effetti, l'ordine temporale gode di un'autonomia così descritta nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes*:

«Se per autonomia delle realtà create intendiamo che le cose create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che l'uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare, allora si tratta di

(21) PAOLO VI, Lett. Ap. *Octogesima adveniens*, 14 maggio 1971, n. 46: AAS 63 (1971), p. 435. S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ afferma in una delle sue omelie: «Un uomo o una società che non reagiscano davanti alle tribolazioni e alle ingiustizie, e che non cerchino di alleviarle, non sono un uomo o una società all'altezza dell'amore del Cuore di Cristo. I cristiani — pur conservando sempre la più ampia libertà di studiare e di mettere in pratica soluzioni diverse, e godendo pertanto di un logico pluralismo — devono coincidere nel comune desiderio di servire l'umanità. Altrimenti il loro cristianesimo non sarà la Parola e la Vita di Gesù; sarà un travestimento, un inganno, di fronte a Dio e di fronte agli uomini» (*È Gesù che passa*, 3^a ed. italiana, Milano 1982, n. 167).

(22) «Regimen esse prae ceteris virtutis exercitium eius vita nos docet» (GIOVANNI PAOLO II, Motu pr. del 31 ottobre 2000: AAS 93 [2001], p. 78). Il testo prosegue così: «Solido in hoc morali fundamento innitens, vir civilis ille Anglicus publicam operam suam contulit in personam iuvandam, praesertim debilem ac pauperem; sociales contentiones magno aequitatis sensu exsolvit; familiam tuitus est eamque strenue studioseque defendit, integram iuvenum institutionem promovit. [...] Eius sanctitas in martyrio effulsit, at comparata est totam per operis vitam in Deo et proximo deditioe actam» (pp. 78-79).

(23) Cfr. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theol.*, II-II, q. 123, a. 5 c.

un'esigenza legittima, che non solo è postulata dagli uomini del nostro tempo, ma anche è conforme al volere del Creatore»⁽²⁴⁾.

Esistono, pertanto, rispetto alle realtà terrene, leggi e valori loro propri, che sono iscritti nella natura stessa dell'essere umano⁽²⁵⁾ e guidano la sua azione in quest'ambito, vale a dire la legge naturale⁽²⁶⁾. L'autonomia dell'ordine temporale consiste precisamente nel fatto che le sue leggi e i suoi valori sono comuni a tutti gli uomini e non dipendono dalla giurisdizione della Chiesa, anche se il Magistero può contribuire a chiarire la loro precisa portata.

Dobbiamo notare che queste leggi e questi valori non contengono un programma di soluzioni temporali concrete, ma lasciano uno spazio entro il quale è competente l'autonomia di ciascun uomo nel suo agire temporale, giacché «Dio non lasciò consumata la creazione; consumare quell'opera divina è appunto il compito dell'uomo, dotato nella creazione di intelligenza, libertà e inventiva [...]. L'autonomia dell'ordine temporale non è, pertanto, un vuoto di legge di Dio, ma è invece legge di Dio per le realtà temporali, la quale legge è un appello all'iniziativa dell'uomo»⁽²⁷⁾. Perciò, nel campo dell'autonomia dell'ordine temporale, vi è un ambito di autonomia di ciascuna persona, la quale, nel rispetto della legge naturale, deve assumere le proprie opzioni guidata dalla coscienza rettamente formata. Se non fosse così, se l'opera della creazione fosse rimasta consumata fin dal primo momento in tutti i suoi aspetti, l'uomo non vivrebbe nella storia, ma sarebbe solo un pezzo

(24) CONC. VAT. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 36/2. Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, *Libertad religiosa civil y libertad temporal en la Iglesia*, in «Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios in memoria del prof. Pedro Lombardía», Madrid 1989, pp. 251-260.

(25) Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Parlamento italiano, 14 novembre 2002: AAS 95 (2003), pp. 248-254.

(26) Cfr. J. HERVADA, *Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines* (1958-1991), Vol. II, Pamplona 1991, pp. 1299-1337 (*Magisterio social de la Iglesia y libertad del fiel en materias temporales*).

(27) *Ibid.*, p. 1306 (la traduzione italiana è nostra). Poche righe prima l'autore scrive: «Fácilmente puede verse que la autonomía de lo temporal no es una zona vacía de plan divino, ni una esfera indiferente respecto de Dios. Es plan divino, voluntad de Dios. Autonomía de lo temporal no quiere decir que Dios se desentienda de lo temporal, sino que es su voluntad que el hombre sea un colaborador suyo con iniciativa en la magna tarea de consumir la obra de Dios que es la Creación» (*ibid.*, p. 1305).

inerte sul palcoscenico del compimento inesorabile di un piano predeterminato fino all'ultimo dettaglio⁽²⁸⁾.

È chiaro in proposito l'insegnamento del Concilio Vaticano II, specialmente nella Costituzione pastorale *Gaudium et spes*, nel cui testo leggiamo:

«Spetta alla coscienza dei laici, convenientemente formata, di iscrivere la legge divina nella vita della città terrena. Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano aver pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano essi piuttosto la propria responsabilità alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero. Spesso sarà la stessa visione cristiana della realtà che li orienterà, in certe circostanze, a una determinata soluzione. Tuttavia altri fedeli altrettanto sinceramente potranno esprimere un giudizio diverso sulla medesima questione, ciò che succede frequentemente e legittimamente. Ché se le soluzioni proposte da un lato o dall'altro, anche oltre le intenzioni delle parti, vengono facilmente da molti collegate con il messaggio evangelico, in tali casi ricordino essi che a nessuno è lecito rivendicare in favore della propria opinione l'autorità della Chiesa»⁽²⁹⁾.

3. *Applicazione delle idee esposte al processo di proclamazione del martirio.*

3.1. *La prova del martirio.*

Tornando ora alle note che caratterizzano il martirio (cfr. n. 1.1), possiamo affermare che, nel caso di un laico, l'elemento materiale — ossia la morte violenta — dovrà essere provato come in qualsiasi altro caso di martirio, senza che la condizione della

(28) Cfr. J. SARAIVA MARTINS, *Holiness and Politics*, in «Being Ambassadors to Holy See Today», Roma 2001, pp. 349-356.

(29) *Ibid.*, n. 43/2-3. Cfr. J.L. ILLANES, *Fede cristiana e libertà personale nell'azione sociale e politica*, in «Romana» 17 (2000), pp. 298-324, dove l'autore rinvia ad altri titoli della sua vasta produzione in materia. Per uno studio più dettagliato dei testi del Concilio Vaticano II in proposito, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *La Iglesia ante el orden temporal*, in «Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del Prof. Pedro Lombardía», Madrid 1989, pp. 213-226.

persona comporti particolari difficoltà. Non pare necessario soffermarsi su questo punto.

Più complessa risulta la prova dell'aspetto formale, sia da parte degli uccisori che, soprattutto, di colui che riceve la morte. Come in qualsiasi altro processo di canonizzazione circa un caso di martirio, dovrà essere provato che sia l'esecuzione sia l'accettazione della morte non furono motivate da cause esclusivamente umane, pur di altissimo valore, ma affondavano le loro radici nell'*humus* della coerenza con la fede, che spingeva il martire a non abbandonare il campo politico nonostante i pericoli e le minacce e parimenti muoveva gli esecutori a cercare la sua morte. Appare evidente la maggiore complessità e difficoltà della prova se si tiene presente che, per un sacerdote o religioso, le prove prodotte per dimostrare ch'egli si astenne da ogni attività politica metteranno in evidenza — per esclusione — che la causa della morte fu la sua condizione sacerdotale o religiosa. Per un laico attivo nella vita politica si dovrà partire invece dalla posizione esattamente contraria: egli svolse un'attività politica, ma si dovrà dimostrare che tale attività era informata dalla fede e dalla carità, di modo che il motivo ultimo della morte violenta fu la pratica di una virtù cristiana e cioè, elevata al piano soprannaturale.

3.2. *Il martirio formale da parte di chi uccide.*

Si deve tenere presente che, nel corso della storia, l'odio verso la fede raramente si è presentato allo stato puro e sono assai pochi quelli che hanno dato la vita in difesa di una verità *de fide credenda*. Nella stragrande maggioranza dei casi, i martiri sono stati eliminati perché la loro vita coerente con la fede professata urtava frontalmente contro l'ideologia dei loro uccisori: proprio in questo consiste l'*odium fidei*.

In altre parole, ciò che gli esecutori odiavano non erano certe credenze astratte, ma — nel loro insieme — le opere radicate nella fede, per cui l'odio verso quelle opere comportava necessariamente l'odio verso la loro radice, che in nessun modo può essere considerata un elemento isolato.

In proposito è particolarmente chiaro il caso delle donne proclamate martiri — uccise, quindi, per odio verso la fede — perché non cedettero nei confronti di chi attentava contro la loro castità. L'assassino cercava di soddisfare la propria concupiscenza, e sarebbe difficile pensare che l'odio in forza del quale egli uccise arrivava esplicitamente in quel momento di passione fino alla fede

della sua vittima. Tuttavia, riguardo alle donne che resistettero fino alla morte per difendere la castità e sono state proclamate martiri, nel processo di canonizzazione si ritenne provato che la causa della loro uccisione era stato l'odio verso la fede, vale a dire verso la radice dalla quale procedeva la condotta virtuosa della donna.

Pertanto, non sembra azzardato affermare che la prova dell'*odium fidei* da parte di chi inferisce la morte può ritenersi piena qualora si dimostri che l'atteggiamento della persona uccisa proveniva dall'esercizio di una virtù soprannaturale. È questo l'aspetto che mi propongo di esporre nella sezione che segue.

3.3. *Il martirio formale da parte di chi muore.*

Siamo pervenuti a quello che possiamo considerare l'aspetto centrale della questione. Per esporlo, sarà necessario rispondere a tre domande:

a) Quando si può dire che la condotta di una persona costituisce l'esercizio di una virtù soprannaturale?

b) Che cosa significa accettare la morte per amore della fede?

c) Come devono essere provate quella virtù soprannaturale e quella accettazione?

Dedicherò le seguenti tre sottosezioni a profilare brevemente le linee generali di una risposta che certamente richiede un'analisi più dettagliata.

3.3.1. *L'esercizio di una virtù soprannaturale.*

Affinché esista un vero martirio, è necessario che sia soprannaturale la virtù per il cui esercizio si accetta la morte. Per questo motivo, la donna che muore pur di non cedere nei confronti di chi vuole abusare di lei realizza un atto umanamente esemplare e degno di ogni lode, ma non può essere considerata martire se il suo atteggiamento di fronte all'aggressore è frutto esclusivamente di una virtù naturale.

Nel capitolo della sua opera dedicato alla causa del martirio da parte del persecutore⁽³⁰⁾, Benedetto XIV cita e fa suo il pensiero del Cardinale Lorenzo Brancati di Lauria:

«L'esercizio di un atto di virtù comandato o consigliato dalla fede — che può essere considerato professione della fede *in*

⁽³⁰⁾ BENEDETTO XIV, L. III, cap. 13 («De causa martyrii quoad Persecutorem seu Tyrannum»).

facto — è vera causa del martirio, se a conseguenza di esso si è uccisi dal tiranno... Per cui l'esercizio di una virtù qualsiasi o l'osservanza di una legge dettata dalla fede è causa del martirio, se per esse si è uccisi dal tiranno»⁽³¹⁾.

Si deve tenere presente che la grazia è accompagnata dalle virtù infuse e dai doni dello Spirito Santo. Le virtù infuse completano essenzialmente le virtù naturali, giacché conferiscono la capacità di agire soprannaturalmente, di modo che gli atti di quelle virtù infuse differiscono *in specie* da quegli altri che provengono solo dalle rispettive virtù naturali⁽³²⁾. In termini scolastici, possiamo dire che i predetti atti possono coincidere nel loro oggetto materiale, ma differiscono nel loro oggetto formale⁽³³⁾. Di conseguenza, la morte violenta di chi ha agito con onestà puramente naturale nel campo politico si deve distinguere da quella di un cristiano il cui modo di agire era informato dalle virtù soprannaturali, e che può, pertanto, essere considerato martire.

Ci si pone, tuttavia, una domanda: basta per il martirio la presenza abituale nel soggetto delle virtù infuse, che accompagnano la grazia santificante, o si richiede, invece, un grado elevato nel loro esercizio? Brevemente rispondiamo che è sufficiente la presenza di quelle virtù, di modo che i loro atti siano soprannaturalmente meritevoli, pur non essendo stato raggiunto il grado eroico nel loro esercizio. Certamente, in un processo di canonizzazione dovrà essere provata l'esistenza di tali virtù.

3.3.2. *Che cosa significa accettare la morte per la fede?*

Circa l'accettazione volontaria della morte per la fede risulta istruttivo un testo di Benedetto XIV, il quale afferma che è ottima la volontarietà attuale del servo di Dio di accettare la morte per

(31) «Exercitium alicuius virtutis praeceptae aut consultae a fide, quae dici potest fidei professio in facto, est vera causa martyrii, si ex illo exercitio accidat per Tyrannum mors... Ergo exercitium cuiuscumque virtutis, vel observantiae legalis dictatae a fide est causa martyrii, si propter ipsas accidat mors a Persecutore» (ID., L. III, cap. 13, n. 2).

(32) «Unde manifestum est quod temperantia infusa et acquisita differunt specie; et eadem ratio est de aliis virtutibus» (S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theol.*, I-II, q. 63, a. 4c).

(33) «Quoniam etsi sit idem actus virtutis acquisitae et infusae materialiter: non est tamen idem formaliter» (ID., *In III Sent.*, d. 33, q. 1, a. 2, q. 4 ad 2).

amore della fede, ma è sufficiente la volontarietà virtuale non ritrattata, la quale influisce sull'atto del martirio, come pure è sufficiente la volontà abituale, rimanendo esclusa solamente la volontà interpretativa⁽³⁴⁾.

D'accordo con ciò, si può ben dire che accetta la morte chi sa che la sua vita è in pericolo se persevera nell'attività politica, ma si sente spinto a continuare nella stessa, in fedeltà a quanto la legge cristiana richiede, per contribuire al bene comune. Anche in questo caso la prova processuale dovrà dimostrare le predette disposizioni, che in taluni casi saranno addirittura corroborate da dichiarazioni esplicite del soggetto in alcune circostanze della sua vita o, forse, nel momento stesso in cui era condotto verso il luogo dell'uccisione.

3.3.3. *La prova dell'odio alla fede e dell'accettazione della morte per la fede.*

Ci siamo riferiti finora a ciò che dev'essere provato in una causa di canonizzazione istruita in vista della dichiarazione del martirio, e ci siamo soffermati su quegli aspetti che possono essere in rapporto più diretto con la morte di un fedele laico impegnato nell'azione politica. Per concludere, annoteremo in maniera schematica in che cosa debba consistere detta prova.

Un'avvertenza previa: le prove raccolte dovranno essere tali da far raggiungere a coloro che devono esprimere il proprio voto la *certezza morale* che si tratti di un vero martirio⁽³⁵⁾.

L'elemento materiale, vale a dire la morte violenta, dovrà essere provato — lo abbiamo già detto — come per qualsiasi altro caso di martirio.

Quanto ai due elementi formali (odio alla fede da parte di chi uccide e accettazione della morte per la fede da parte del martire), abbiamo sostenuto (n. 3.2) che la prova del secondo include in sé quasi necessariamente quella del primo; pertanto, l'apparato probatorio dovrà concentrarsi prevalentemente sull'accettazione della morte per la fede.

⁽³⁴⁾ «De voluntate, seu de acceptione martyrii per voluntatem... Exclusa autem interpretativa... actualis est optima, virtualis sufficit, quae non sit retractata et in-fluat in actum; et sufficere quoque dicendum est habitualem» (BENEDETTO XIV, L. III, cap. 16, n. 5).

⁽³⁵⁾ Circa il concetto di certezza morale, cfr. lo studio sopra citato (nota 3).

Per dimostrare — sempre entro i limiti della certezza morale — che la condotta del candidato alla proclamazione del martirio era soprannaturalmente virtuosa e ch'egli accettò la morte per amore della fede, le prove dovranno mettere in evidenza ch'egli compiva i suoi doveri verso Dio e si comportava da buon cristiano nell'ambito familiare e nell'adempimento dei doveri inerenti al suo lavoro e alla sua attività politica, in cui godeva fama di persona integra e coerente. Si dovrà dimostrare parimenti ch'egli, pur conscio del fatto che tale attività poteva costargli la vita, non l'abbandonava, ritenendo che la sua coscienza cristiana gli esigeva di continuare in essa⁽³⁶⁾. Non abbiamo fatto allusione a un esercizio eroico delle virtù, ma l'eroismo s'intravede facilmente nella condotta di una persona quale l'abbiamo appena descritta, soprattutto nella sua perseveranza nonostante il pericolo di morte.

La prova sarà corroborata mediante la verifica della fama di martirio (cfr. n. 1.2) nell'ambito entro il quale visse l'interessato. Questa fama esiste quando una parte notevole del popolo di Dio lo ricorda come buon cristiano e onesto nella sua condotta, lo ritiene martire⁽³⁷⁾ e invoca la sua intercessione presso Dio. Se la fama di santità o di martirio è sempre necessaria per una canonizzazione, si può ben dire che possiede una particolare importanza nel caso a cui ci stiamo ora riferendo.

Le idee qui abbozzate puntano verso un necessario approfondimento teologico e giuridico del concetto di martirio, dell'azione del fedele laico nelle realtà temporali e dell'antropologia soprannaturale soggiacente. I passi che si faranno in questo senso contribuiranno senza dubbio a riconoscere con profili sempre più nitidi la funzione che spetta ai laici nella Chiesa e nel mondo.

⁽³⁶⁾ «Non si può dimenticare l'influsso positivo che, nel superamento dei sistemi oppressivi, hanno dimostrato il sacrificio e l'azione decisa — eroica fino al martirio — di persone credenti che presero veramente sul serio la responsabilità che incombeva loro nei confronti della comunità politica» (J. ECHEVARRÍA, *Itinerari di vita cristiana*, cap. 18, *Vocazione del cristiano nella società*, Milano 2001, p. 194).

⁽³⁷⁾ In termini non tecnici si può dire che la fama di martirio è la «canonizzazione» da parte del *sensus fidei* del popolo di Dio, la quale costituisce un requisito per la canonizzazione formale proclamata dal Papa.

